

agli assetti di zona e di esercizio, conferma la sua impostazione, senza intervenire nei punti del sistema che mostrano macroscopici limiti funzionali;

uno di questi macroscopici limiti funzionali risultano essere le due zone di Catania e di Catania esterna, con la riduzione di Acireale a semplice unità operativa distaccata, che nonostante le dichiarazioni ottimistiche della direzione territoriale della Sicilia, non è la soluzione ottimale per migliorare il servizio della distribuzione dell'energia elettrica nelle zone della provincia di Catania ricadenti nei comuni di Adrano, Caltagirone, Giarre, Mascalucia, Paternò e Palagonia —:

se non ritenga che ai fini della corretta erogazione del servizio sarebbe opportuno che l'Enel valutasse serenamente e oggettivamente la situazione della distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Catania, trasformando l'unità operativa distaccata di Acireale in Zona. (5-00725)

*Interrogazione a risposta scritta:*

de GHISLANZONI CARDOLI, PATRIA e STRADELLA. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

sono stati presentati progetti per la realizzazione di tre centrali elettriche a cogenerazione nella provincia di Pavia e precisamente: la centrale di Voghera, la centrale di Sannazzaro e la centrale di Casei Gerola;

le tre centrali sono ubicate, in un'area avente un raggio di non oltre 7-8 chilometri, già interessata da impianti con forte impatto ambientale;

il territorio sul quale verrebbero ad insistere dette centrali, risulta ad alta vocazione agricola con coltivazioni molto importanti e sede di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli stessi;

una così alta concentrazione di centrali comporterà un forte incremento delle emissioni di ossido di carbonio e ossido di

azoto, il che può determinare condizioni ambientali estremamente pericolose, oltre che per le colture agricole, anche per la salute degli abitanti;

le organizzazioni professionali agricole del territorio nonché le forze sociali ed imprenditoriali, sono favorevoli unicamente alla realizzazione della centrale di Sannazzaro, in quanto verrebbe a collocarsi su un'area a spiccata connotazione industriale, addirittura integrata all'interno di un polo produttivo energetico con conseguente miglioramento delle emissioni gassose nell'atmosfera;

la regione Piemonte ha espresso parere contrario alla realizzazione della centrale di Casei Gerola;

il caso in questione è rappresentativo del più generale problema della valutazione di compatibilità ambientale nella realizzazione di impianti produttivi —:

se si intendano assumere urgenti ed indifferibili iniziative per valutare la criticità ambientale e le conseguenze sulle attività agricole della zona, valutando la sovrapposizione degli effetti di tutte le attività potenzialmente inquinanti esistenti sul territorio, sia in condizioni di normalità di funzionamento, sia in caso di possibili incidenti e per valutare la necessità di introdurre una norma che stabilisca una distanza minima tra centrali termoelettriche di potenza superiore ai 200 megawatt nonché una congrua distanza delle stesse dai centri abitati. (4-02406)

\* \* \*

*DIFESA*

*Interrogazione a risposta scritta:*

LO PRESTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — articoli 42 e 43 e regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 — articoli 117 e 118, vennero concessi parti-

colari benefici economici ai militari, in servizio ed in congedo, invalidi di guerra;

con la legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, si è disposto poi che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio;

il ministero della difesa, in sede applicativa della norma di cui sopra, con circolare n. 7/3/386/G/III-9/8 del 9 luglio 1997 precisò che il diritto ad ottenere il beneficio in questione sorge dalla data del processo verbale che riconosce l'invalidità, che il relativo miglioramento economico decorre dalla data della domanda da indirizzare agli enti amministrativi di appartenenza e che il beneficio dovrà essere attribuito in costanza di servizio e, per il personale in congedo, solo in occasione di eventuale richiamo;

un intervento della presidenza nazionale dell'associazione nazionale Carabinieri segnalava, a differenza del ministero della difesa, che il ministero dell'interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, aveva previsto la concessione dei miglioramenti di cui trattasi anche al personale in quiescenza;

il Consiglio di Stato — III sezione — commissione speciale pubblico impiego, con parere n. 452 del 13 dicembre 1999 ha precisato al riguardo che i benefici in questione sono concedibili d'ufficio e che la domanda dell'interessato, pertanto, che ha la funzione di costituire in mora l'amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza;

contemporaneamente si rappresentava al ministero della difesa che anche il ministero delle finanze si era allineato con il ministero dell'interno nella più favorevole applicazione della normativa —

perché il ministero della difesa non si sia conformato al parere n. 452 del 13 dicembre 1999 del Consiglio di Stato — commissione speciale pubblico impiego, relativamente alla estensione dei benefici di cui

agli articoli 42 e 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 agli invalidi per servizio, anche se in quiescenza. (4-02401)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CROSETTO, PATRIA e BLASI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento all'interpretazione data in esito all'avvenuta abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione in forza della quale si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

il controllo preventivo di legittimità non era l'unica funzione assegnata ai Comitati regionali di controllo (Coreco) dal Testo unico n. 267 del 2000, norma che invece assegna tutt'ora al Coreco alcune essenziali funzioni in materia di controllo sulla regolarità della gestione contabile degli Enti locali e, segnatamente, la nomina del commissario con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale e Provinciale quando non si siano rispettati i termini per l'approvazione del bilancio preventivo (articolo 141 del Testo unico; l'accertamento che sia stata adottata la deliberazione relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio, la cui omissione comporta anch'essa la nomina di un commissario *ad acta* e l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio inadempiente (articolo 193, comma 4 del Testo unico); la verifica che non si sia omessa la deliberazione di dissesto del bilancio con conseguente attivazione della procedura di notifica ai singoli consiglieri dell'obbligo di provvedervi e nomina del commissario *ad acta* in caso di ulteriore inadempimento, con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio (articolo 247 del Testo